

Pieremilio Sammarco

**APPUNTI SUL CONFLITTO TRA
ATTIVITÀ GIORNALISTICA
ATTUATA MEDIANTE RIPRESE
VIDEO E TUTELA DEI DATI
PERSONALI**

Estratto



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

CORTE DI GIUSTIZIA UE
SEZIONE II
14 FEBBRAIO 2019
CAUSA C-345/17

PRESIDENTE: LENAERTS

RELATORE: ROSAS

AVV. GENERALE: SHARPSTON

PARTI: BUIVIDS

DATU VALSTS INSPEKCIJA

Rinvio pregiudiziale • Trattamento dei dati personali • Direttiva 95/46/CE - Articolo 3 • Ambito di applicazione • Registrazione video di agenti di polizia mentre espletano formalità procedurali all'interno di un commissariato di polizia • Pubblicazione su un sito Internet di video • Articolo 9 • Trattamento di dati personali a scopi esclusivamente giornalistici • Nozione • Libertà d'espressione • Tutela della vita privata

L'articolo 3 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che la registrazione video di taluni agenti di polizia all'interno di un commissariato, durante la

raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rientrano nell'ambito di applicazione di detta direttiva.

L'articolo 9 della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che circostanze di fatto come quelle oggetto del procedimento principale, vale a dire la registrazione video di taluni agenti di polizia all'interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, possono costituire un trattamento di dati personali esclusivamente a scopi giornalistici, ai sensi di tale disposizione, sempre che da tale video risulti che detta registrazione e detta pubblicazione abbiano quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31), ed in particolare del suo articolo 9.

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. Sergejs Buivids e la Datu valsts inspekcija (Agenzia nazionale per la protezione dei dati, Lettonia), vertente su un ricorso teso ad ottenere la dichiarazione di illegittimità di una decisione della predetta Agenzia, secondo la quale il sig. Buivids, avendo pubblicato, sul sito Internet www.youtube.com, un video, da lui stesso registrato, della raccolta della sua deposizione all'interno dei locali del commissariato della polizia nazionale nell'ambito di un procedimento per illecito amministrativo, avrebbe violato la legislazione nazionale.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. Prima di essere abrogata dal regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 2016, L 119, pag. 1), la direttiva 95/46, che, ai sensi del suo articolo 1, aveva ad oggetto la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, e particolarmente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali, nonché l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di tali dati, enunciava, ai suoi considerando 2, 14, 15, 17, 27 e 37:

« (2) considerando che i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio dell'uomo; che essi, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza delle persone fisiche, debbono rispettare le libertà e i diritti fondamentali delle stesse, in particolare la vita privata, e debbono contribuire al progresso economico e sociale, allo sviluppo degli scambi nonché al benessere degli individui;

(...)

(14) considerando che la presente direttiva dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati in forma di suoni e immagini relativi a persone fisiche, vista la notevole evoluzione in corso nella società dell'informazione delle tecniche per captare, trasmettere, manipolare, registrare, conservare o comunicare siffatti dati;

(15) considerando che il trattamento dei suddetti dati rientra nella presente direttiva soltanto se è automatizzato o se riguarda dati contenuti, o destinati ad essere contenuti, in un archivio strutturato secondo criteri specifici relativi alle persone, in modo da consentire un facile accesso ai dati personali di cui trattasi;

(...)

(17) considerando che, per quanto attiene al trattamento di suoni e immagini finalizzato all'attività giornalistica o all'espressione letteraria o artistica, in particolare del settore audiovisivo, i principi della direttiva hanno un'applicazione limitata, conformemente a quanto dispone l'articolo 9;

(...)

(27) considerando che la tutela delle persone fisiche deve essere applicata al trattamento dei dati sia automatizzato sia manuale; che la portata della tutela non deve infatti dipendere dalle tecniche impiegate poiché, in caso contrario, sussisterebbero gravi rischi di elusione delle disposizioni; che nondimeno, riguardo al trattamento manuale, la presente direttiva si applica soltanto agli archivi e non ai fascicoli non strutturati; (...)

(...)

(37) considerando che il trattamento di dati personali a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, in particolare nel settore audiovisivo deve beneficiare di deroghe o di limitazioni a determinate disposizioni della presente direttiva ove sia necessario per conciliare i diritti fondamentali della persona con la libertà di espressione ed in particolare la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, quale garantita in particolare dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950]; che pertanto, al fine di stabilire un equilibrio fra i diritti fondamentali, gli Stati membri devono prevedere le deroghe e le limitazioni necessarie in materia di misure generali concernenti la legittimità del trattamento [dei] dati, (...) ».

4. L'articolo 2 della direttiva 95/46 così disponeva:

« Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) “dati personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

b) “trattamento di dati personali” (“trattamento”): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;

(...)

d) “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o [dell'Unione], il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o [dell'Unione];

(...) ».

5. L'articolo 3 di tale direttiva, intitolato « Campo di applicazione », prevedeva quanto segue:

« 1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.

2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali:

— effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea [nella versione precedente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona] e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale;

— effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico ».

6. L'articolo 7 di tale direttiva era formulato nei seguenti termini:

« Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

(...)

f) è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 ».

7. L'articolo 9 della medesima direttiva così recitava:

« Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione ».

Diritto lettone

8. Conformemente all'articolo 1 del Fizisko personu datu aizsardzības likums (legge sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche), del 23 marzo 2000 (*Latvijas Vēstnesis*, 2000, n. 123/124; in prosieguo: la « legge sulla protezione dei dati »), l'obiettivo di detta legge è la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche e, in particolare, la vita privata, nel contesto del trattamento dei dati personali delle persone fisiche.

9. Ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della legge sulla protezione dei dati, per « dati personali » si intende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile.

10. A termini dell'articolo 2, punto 4, della medesima legge, per « trattamento di dati personali » si intende qualsiasi operazione applicata a dati personali, compresa la raccolta, la registrazione, l'inserimento, la conservazione, l'organizzazione, la modifica, l'utilizzo, la comunicazione, la trasmissione e la diffusione, il congelamento o la cancellazione degli stessi.

11. L'articolo 3, paragrafo 1, della legge sulla protezione dei dati prevede che detta legge si applica, fatte salve le deroghe previste da tale disposizione, al trattamento di tutti i tipi di dati personali e a qualsiasi persona fisica o giuridica, se:

- il responsabile del trattamento è registrato in Lettonia;
- il trattamento dei dati viene effettuato fuori dai confini lettoni, nei territori che appartengono alla Repubblica di Lettonia conformemente agli accordi internazionali;
- gli strumenti utilizzati per il trattamento dei dati personali si trovano nel territorio della Repubblica di Lettonia, salvo i casi in cui gli strumenti vengano utilizzati solo per la trasmissione di dati personali attraverso il territorio della Repubblica di Lettonia.

12. L'articolo 3, paragrafo 3, della medesima legge prevede che essa non si applica al trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche per uso personale o domestico e familiare.

13. Secondo l'articolo 5 della legge sulla protezione dei dati, gli articoli da 7 a 9, 11 e 21 della medesima legge non trovano applicazione allorché i dati personali sono trattati a scopi giornalistici in conformità con la Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem likums (legge sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione di massa), oppure a scopi di espressione artistica o letteraria, salvo diversa disposizione di legge.

14. L'articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla protezione dei dati prevede che, nel raccogliere dati personali presso l'interessato, il responsabile del trattamento è tenuto a fornire a quest'ultimo le seguenti informazioni, salvo che egli non ne disponga già:

- il nome e cognome, nonché l'indirizzo, del responsabile del trattamento;
- la finalità per cui è previsto il trattamento dei dati personali.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15. Mentre si trovava presso i locali di un commissariato della polizia nazionale, il sig. Buivids ha filmato le operazioni di raccolta della sua deposizione nell'ambito di un procedimento per illecito amministrativo.

16. Il sig. Buivids ha pubblicato il video così registrato (in prosieguito: il « video in questione »), che mostrava taluni agenti di polizia e le attività da essi esercitate all'interno del commissariato, sul sito Internet www.youtube.com. Si tratta di un sito che permette agli utenti di pubblicare, visionare e condividere contenuti video.

17. In seguito a tale pubblicazione, l'Agenzia nazionale per la protezione dei dati ha dichiarato, in una decisione del 30 agosto 2013, che il sig. Buivids aveva violato l'articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla protezione dei dati, poiché non aveva comunicato agli agenti di polizia, nella loro qualità di interessati, le informazioni previste in detta disposizione relative alla finalità del trattamento dei dati personali che li riguardavano. Il sig. Buivids non aveva neppure comunicato all'Agenzia nazionale per la protezione dei dati le informazioni relative alla finalità della registrazione del video in questione e della sua pubblicazione su un sito Internet idonee a dimostrare che l'obiettivo perseguito fosse conforme alla legge sulla protezione dei dati. L'Agenzia nazionale per la protezione dei dati ha pertanto chiesto al sig. Buivids di provvedere affinché il suddetto video fosse rimosso dal sito Internet www.youtube.com e da altri siti Internet.

18. Il sig. Buivids ha adito l'administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), chiedendo la declaratoria di illegittimità di tale decisione dell'Agenzia nazionale per la protezione dei dati nonché il risarcimento del danno da lui asseritamente subito. Nel proprio ricorso, il sig. Buivids ha affermato che, con la pubblicazione del video in questione, aveva cercato di attirare l'attenzione della società su una condotta a suo avviso illecita delle forze di polizia. Il suddetto tribunale ha respinto il ricorso.

19. Con sentenza dell'11 novembre 2015, l'Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) ha respinto l'impugnazione proposta dal sig. Buivids avverso la decisione dell'administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale).

20. L'Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha fondato la propria decisione sul fatto che, nel video in questione, fosse possibile vedere il commissariato di polizia, diversi agenti di polizia nell'esercizio delle loro funzioni, udire la conversazione registrata con taluni agenti di polizia mentre espletano formalità procedurali nonché udire le voci di taluni agenti di polizia, del sig. Buivids e del suo accompagnatore.

21. Peraltro, non sarebbe possibile stabilire se debba prevalere il diritto del sig. Buivids alla libertà di espressione oppure il diritto di terzi al rispetto della vita privata, posto che il sig. Buivids non aveva indicato quale fosse la finalità della pubblicazione del video in questione. Analogamente, detto video non mostrerebbe fatti di attualità che presentino un interesse per la società, né comportamenti disonesti degli agenti di polizia. Dato che il sig. Buivids non avrebbe registrato il video in questione a scopi giornalistici, ai sensi della legge sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione di massa, né a scopi di espressione letteraria o artistica, l'articolo 5 della legge sulla protezione dei dati non sarebbe applicabile.

22. L'Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha pertanto concluso che, avendo filmato gli agenti di polizia nell'esercizio delle loro funzioni senza informarli in merito alla finalità del trattamento dei loro dati personali, il sig. Buivids aveva violato l'articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla protezione dei dati.

23. Il sig. Buivids ha presentato dinanzi al giudice del rinvio, l'Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia), un ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale), facendo valere il suo diritto alla libertà di espressione.

24. Il sig. Buivids ha sostenuto, in particolare, che il video in questione mostrava funzionari della polizia nazionale, vale a dire funzionari pubblici in un luogo aperto al pubblico, che, in quanto tali, non rientrerebbero nell'ambito di applicazione ratione personae della legge sulla protezione dei dati.

25. Da un lato, il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se il fatto di filmare, all'interno di un commissariato di polizia, taluni agenti di polizia nell'esercizio delle loro funzioni e il fatto di pubblicare il video così registrato su Internet rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 95/46. A tal riguardo, detto giudice, pur ritenendo che la condotta del sig. Buivids non rientri in nessuna delle eccezioni all'ambito di applicazione di tale direttiva, quali previste all'articolo 3, paragrafo 2, di quest'ultima, sottolinea nondimeno che, nella fattispecie, si tratta di una

registrazione video effettuata un'unica volta e che il sig. Buivids ha filmato taluni agenti di polizia nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche, vale a dire mentre agivano in qualità di rappresentanti dei pubblici poteri. Orbene, con riferimento al paragrafo 95 delle conclusioni dell'avvocato generale Bobek nella causa Rīgas satiksme (C-13/16, EU:C:2017:43), il giudice del rinvio osserva che la principale preoccupazione che giustifica il fatto che i dati personali siano protetti è il rischio connesso al loro trattamento su larga scala.

26. Dall'altro lato, il giudice del rinvio s'interroga in merito all'interpretazione del concetto « esclusivamente a scopi giornalistici » di cui all'articolo 9 della direttiva 95/46, nonché sulla questione se tale nozione sia idonea a comprendere fatti quali quelli addebitati al sig. Buivids.

27. In siffatto contesto, l'Augstākā tiesa (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 95/46 attività come quelle oggetto della presente controversia, vale a dire la registrazione, in un commissariato di polizia, di funzionari di polizia mentre espletano formalità procedurali e la pubblicazione del relativo video sul sito Internet www.youtube.com.

2) Se la direttiva 95/46 debba essere interpretata nel senso che le summenzionate attività possano essere considerate come un trattamento di dati personali a scopi giornalistici, ai sensi dell'articolo 9 [della direttiva 95/46] ».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

28. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3 della direttiva 95/46 debba essere interpretato nel senso che la registrazione video di taluni agenti di polizia all'interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rientrano nell'ambito di applicazione di detta direttiva.

29. Occorre ricordare che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, quest'ultima si applica « al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi ».

30. La nozione di « dati personali », ai sensi di tale disposizione, include, conformemente alla definizione enunciata all'articolo 2, lettera a), della stessa direttiva, « qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ». Si considera identificabile « la

persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento (...) ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica ».

31. Secondo la giurisprudenza della Corte, l'immagine di una persona registrata da una telecamera costituisce un « dato personale » ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46, se ed in quanto essa consente di identificare la persona interessata (v., in tal senso, sentenza dell'11 dicembre 2014, Ryneš, C-212/13, EU:C:2014:2428, punto 22).

32. Nel caso di specie, dall'ordinanza di rinvio risulta che nel video in questione è possibile vedere ed ascoltare gli agenti di polizia, cosicché si deve concludere che le immagini delle persone in tal modo registrate costituiscono altrettanti dati personali, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46.

33. Per quanto riguarda la nozione di « trattamento di dati personali », l'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 lo definisce come « qualsiasi operazione o [qualsiasi] insieme di operazioni (...) applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione ».

34. Nel caso di un sistema di videosorveglianza, la Corte ha già dichiarato che una registrazione video di persone immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua, ossia il disco rigido di tale sistema, costituisce, conformemente all'articolo 2, lettera b), ed all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/46, un trattamento di dati personali automatizzato (v., in tal senso, sentenza dell'11 dicembre 2014, Ryneš, C-212/13, EU:C:2014:2428, punti 23 e 25).

35. Nel corso dell'udienza dinanzi alla Corte, il sig. Buivids ha affermato di aver utilizzato una fotocamera digitale per registrare il video in questione. Si tratta di una registrazione video delle persone immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua, ossia la memoria di tale fotocamera. Pertanto, una registrazione di questo tipo costituisce un trattamento di dati personali automatizzato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in parola.

36. A tal riguardo, il fatto che una simile registrazione sia stata effettuata un'unica volta è irrilevante rispetto alla questione di stabilire se detta operazione rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 95/46. Invero, come risulta dal tenore dell'articolo 2, lettera b), di detta direttiva, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, della medesima, la direttiva si applica a « qualsiasi operazione » che costituisca un trattamento di dati personali secondo queste disposizioni.

37. Inoltre, la Corte ha dichiarato che l'operazione consistente nel far comparire su una pagina Internet dati personali va anch'essa considerata come un trattamento di questo tipo (v., in tal senso, sentenze del 6 novembre 2003, *Lindqvist*, C-101/01, EU:C:2003:596, punto 25, e sentenza del 13 maggio 2014, *Google Spain e Google*, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 26).

38. In proposito, la Corte ha altresì precisato che far apparire alcune informazioni su una pagina Internet implica la realizzazione di un'operazione di caricamento di questa pagina su un server nonché delle operazioni necessarie per rendere questa pagina accessibile alle persone che si sono collegate ad Internet. Tali operazioni vengono effettuate, almeno in parte, in modo automatizzato (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2003, *Lindqvist*, C-101/01, EU:C:2003:596, punto 26).

39. Di conseguenza, si deve dichiarare che la pubblicazione — su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video — di una registrazione video, come quella in questione, nella quale appaiono dati personali, costituisce un trattamento interamente o parzialmente automatizzato di tali dati, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/46.

40. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46, quest'ultima non si applica a due tipi di trattamento di dati personali. Si tratta, da un lato, di quelli effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea nella sua versione precedente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e, comunque, dei trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in materia di diritto penale. La suddetta disposizione esclude, dall'altro lato, i trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.

41. Nella misura in cui rendono inapplicabile il regime di protezione dei dati personali istituito dalla direttiva 95/46 e si discostano, in tal modo, dall'obiettivo alla base di quest'ultima, consistente nel garantire, riguardo al trattamento dei dati personali, la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché il diritto alla protezione dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la « Carta »), le eccezioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva devono essere oggetto di interpretazione restrittiva (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 2017, *Puškár*, C-73/16, EU:C:2017:725, punto 38, e del 10 luglio 2018, *Jehovan todistajat*, C-25/17, EU:C:2018:551, punto 37).

42. Per quanto riguarda il procedimento principale, dagli elementi agli atti della Corte risulta, da un lato, che la registrazione e la pubbli-

cazione del video in questione non possono essere considerate né un trattamento di dati personali realizzato nell'esercizio di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, né un trattamento avente come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato o le attività dello Stato in materia di diritto penale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 95/46. A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che le attività menzionate a titolo esemplificativo dalla suddetta disposizione sono, in tutti i casi, attività proprie degli Stati o delle autorità statali, estranee ai settori di attività dei privati (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 2017, Puškár, C-73/16, EU:C:2017:725, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

43. Dall'altro lato, poiché il sig. Buivids ha pubblicato il video in questione, senza alcuna restrizione di accesso, su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rendendo così accessibili i dati personali ad un numero indefinito di persone, il trattamento di dati personali oggetto del procedimento principale non rientra nell'ambito dell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico (v., per analogia, sentenze del 6 novembre 2003, Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, punto 47; del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, punto 44; dell'11 dicembre 2014, Ryneš, C-212/13, EU:C:2014:2428, punti 31 e 33, e del 10 luglio 2018, Jehovan todistajat, C-25/17, EU:C:2018:551, punto 42).

44. Inoltre, il fatto di effettuare una registrazione video di taluni agenti di polizia nell'esercizio delle loro funzioni non è atto ad escludere un trattamento di questo tipo di dati personali dall'ambito di applicazione della direttiva 95/46.

45. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, tale direttiva non prevede alcuna eccezione che escluda dal suo ambito di applicazione i trattamenti di dati personali concernenti funzionari.

46. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la circostanza per cui un'informazione si inserisce nel contesto di un'attività professionale non è idonea a privarla della sua qualificazione come « dato personale » (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, ClientEarth e PAN Europe/EFSA, C-615/13 P, EU:C:2015:489, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

47. In considerazione di quanto precede, alla prima questione occorre rispondere dichiarando che l'articolo 3 della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che la registrazione video di taluni agenti di polizia all'interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rientrano nell'ambito di applicazione di detta direttiva.

Sulla seconda questione

48. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 9 della direttiva 95/46 debba essere interpretato nel senso che circostanze di fatto come quelle oggetto del procedimento principale, vale a dire la registrazione video di taluni agenti di polizia all'interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, costituiscono un trattamento di dati personali a scopi giornalistici, ai sensi di tale disposizione.

49. Si deve rilevare, in limine, che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l'interpretazione delle disposizioni di una direttiva dev'essere effettuata con riferimento all'obiettivo perseguito da quest'ultima e al sistema da essa istituito (sentenza del 16 dicembre 2008, *Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia*, C-73/07, EU:C:2008:727, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

50. A tale proposito, dall'articolo 1 della direttiva 95/46 emerge che la finalità di quest'ultima è che gli Stati membri, pur consentendo la libera circolazione dei dati personali, garantiscano la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento di tali dati. Tale finalità non può tuttavia essere perseguita senza tener conto del fatto che questi diritti fondamentali devono essere conciliati, in una certa misura, con il diritto fondamentale alla libertà d'espressione. Il considerando 37 di tale direttiva precisa che l'articolo 9 di quest'ultima persegue la finalità di conciliare due diritti fondamentali, vale a dire, da un lato, la tutela della vita privata e, dall'altro, la libertà di espressione. Siffatto compito incombe agli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, *Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia*, C-73/07, EU:C:2008:727, punti da 52 a 54).

51. La Corte ha già dichiarato che, onde tener conto dell'importanza riconosciuta alla libertà d'espressione in ogni società democratica, occorre interpretare in senso ampio le nozioni ad essa correlate, tra cui quella di giornalismo (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, *Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia*, C-73/07, EU:C:2008:727, punto 56).

52. Sotto tale profilo, dai lavori preparatori della direttiva 95/46 risulta che le esenzioni e le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva stessa si applicano non solo alle imprese operanti nel settore dei media, ma anche a chiunque svolga attività giornalistica (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, *Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia*, C-73/07, EU:C:2008:727, punto 58).

53. Dalla giurisprudenza della Corte emerge che le « attività giornalistiche » sono quelle dirette a divulgare al pubblico informazioni, opinioni o idee, indipendentemente dal mezzo di trasmissione utilizzato (v.,

in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, punto 61).

54. Sebbene spetti al giudice del rinvio verificare se, nel caso di specie, il trattamento di dati personali operato dal sig. Buivids risponda a tale finalità, la Corte può nondimeno fornire a detto giudice gli elementi di interpretazione necessari ai fini della valutazione ad esso incombente.

55. Pertanto, alla luce della giurisprudenza della Corte citata ai punti 52 e 53 della presente sentenza, il fatto che il sig. Buivids non sia un giornalista professionista non sembra tale da escludere che la registrazione del video in questione, nonché la sua pubblicazione su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rientrino nell'ambito di tale disposizione.

56. In particolare, il fatto che il sig. Buivids abbia caricato detta registrazione on line su un sito Internet di questo tipo, nella fattispecie il sito www.youtube.com, non può, di per sé, privare tale trattamento di dati personali della qualità di essere stato effettuato « esclusivamente a scopi giornalistici », ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 95/46.

57. In effetti, occorre tener conto dell'evolversi e del moltiplicarsi dei mezzi di comunicazione e di diffusione di informazioni. Sotto tale profilo, la Corte ha già dichiarato che il supporto mediante il quale vengono trasmessi i dati oggetto di trattamento, classico come la carta o le onde hertziane oppure elettronico come Internet, non è determinante per valutare se si tratti di un'attività « esclusivamente a scopi giornalistici » (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, punto 60).

58. Ciò posto, come rilevato in sostanza dall'avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, non si può ritenere che ogni informazione pubblicata su Internet, che riguardi dati personali, rientri nella nozione di « attività giornalistiche » e, a detto titolo, benefici delle esenzioni e delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 95/46.

59. Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio stabilire se dal video in questione appaia che la registrazione e la pubblicazione di detto video avessero, quale unica finalità, la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, punto 62).

60. A tale scopo, il giudice del rinvio potrà, in particolare, prendere in considerazione il fatto che, secondo il sig. Buivids, il video in questione è stato pubblicato su un sito Internet per richiamare l'attenzione della società su condotte a suo avviso irregolari tenute dalla polizia durante la raccolta della sua deposizione.

61. Occorre, tuttavia, precisare che l'accertamento di siffatte con-

dotte irregolari non costituisce una condizione di applicabilità dell'articolo 9 della direttiva 95/46.

62. Per contro, qualora risultasse che la registrazione e la pubblicazione di detto video non avevano quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, non si potrà dichiarare che il trattamento dei dati personali di cui è causa nel procedimento principale sia stato effettuato « esclusivamente a scopi giornalistici ».

63. Inoltre, va ricordato che le esenzioni e le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 95/46 devono essere applicate solo nella misura in cui siano necessarie per conciliare due diritti fondamentali, vale a dire il diritto alla protezione della vita privata e alla libertà di espressione (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, *Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia*, C-73/07, EU:C:2008:727, punto 55).

64. Quindi, per ottenere un equilibrato contemperamento di questi due diritti fondamentali, la tutela del diritto fondamentale alla vita privata richiede che le deroghe e le limitazioni alla protezione dei dati previste ai capi II, IV e VI della direttiva 95/46 operino entro i limiti dello stretto necessario (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, *Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia*, C-73/07, EU:C:2008:727, punto 56).

65. Si deve ricordare che l'articolo 7 della Carta, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti dall'articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la « CEDU »), e che pertanto occorre, conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, attribuire a detto articolo 7 lo stesso significato e la stessa portata che sono conferiti all'articolo 8, paragrafo 1, della CEDU, nell'interpretazione che ne offre la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza del 17 dicembre 2015, *WebMindLicenses*, C-419/14, EU:C:2015:832, punto 70). Lo stesso vale per l'articolo 11 della Carta e l'articolo 10 della CEDU (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2016, *Philip Morris Brands e a.*, C-547/14, EU:C:2016:325, punto 147).

66. A questo proposito, da tale giurisprudenza risulta che, per effettuare una ponderazione tra il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla libertà di espressione, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha messo a punto una serie di criteri rilevanti che devono essere presi in considerazione, segnatamente, il contributo a un dibattito di interesse generale, la notorietà dell'interessato, l'oggetto del reportage, la condotta anteriore dell'interessato, il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione, le modalità e le circostanze in cui le informazioni sono state ottenute nonché la loro veridicità (v., in tal senso, Corte EDU, 27 giugno 2017, *Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia*, CE:ECHR:2017:0627JUD000093113, § 165). Allo stesso modo, deve essere presa in considerazione la possibilità per il responsabile del trat-

tamento di adottare misure atte a ridurre l'entità dell'interferenza con il diritto alla vita privata.

67. Nel caso di specie, secondo quanto risulta dal fascicolo agli atti della Corte, non si può escludere che la registrazione e la pubblicazione del video in questione, avvenute senza che le persone interessate venissero informate di tale registrazione e delle sue finalità, costituiscano un'ingerenza nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata di tali persone, vale a dire degli agenti di polizia che appaiono nel video stesso.

68. Qualora emerga che la registrazione e la pubblicazione del video in questione avevano quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, il giudice del rinvio sarà tenuto a valutare se le esenzioni e le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 95/46 risultino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme che disciplinano la libertà di espressione, e se tali esenzioni e deroghe operino nei limiti dello stretto indispensabile.

69. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 9 della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che circostanze di fatto come quelle oggetto del procedimento principale, vale a dire la registrazione video di taluni agenti di polizia all'interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, possono costituire un trattamento di dati personali esclusivamente a scopi giornalistici, ai sensi di tale disposizione, sempre che da tale video risulti che detta registrazione e detta pubblicazione abbiano quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

*APPUNTI SUL CONFLITTO
TRA ATTIVITÀ
GIORNALISTICA NON
REGOLAMENTATA ATTUATA
MEDIANTE RIPRESE VIDEO
E TUTELA DEI DATI
PERSONALI*

**1. IL GIORNALISMO PARTECIPATIVO
NON REGOLAMENTATO.**

La rete, come è noto, offre a chiunque la possibilità di partecipare alla creazione ed alla condivisione dei contenuti informativi digitali. Ciascun soggetto è contemporaneamente fruitore e produttore di contenuti informativi, sommando dunque a sé caratteristiche e ruoli diversi. E proprio questa disuguaglianza di funzioni con coincidenza di ruoli in capo ad un unico sog-

getto realizza la trasformazione della rete ed il suo esponenziale successo.

Gli utenti di Internet, tuttavia, per lo più, realizzano questa costruzione dentro perimetri già preventivamente definiti dai maggiori operatori

della rete con i social network, che mettono a disposizione le loro piattaforme tecniche capaci di ospitare e contenere gli eterogenei messaggi informativi immessi dagli stessi utenti. All'interno di questi confini, la rete dunque si infittisce continuamente di contenuti informativi per effetto della presenza attiva degli utenti, che, aderendo ai termini di servizio predisposti dai maggiori protagonisti della rete, possono compiere le attività desiderate. In virtù della crescente ed esponenziale pandemia di utenti che utilizzano i social network, la rete cresce e si trasforma sotto l'egida ed il controllo strutturale e formale dei grandi operatori di Internet, i quali sono gli unici in grado di dirigere e sovrintendere l'eterogeneo flusso informativo di dati attraverso la predisposizione di regole e di termini di uso dei servizi offerti ¹.

L'attuale assetto normativo, in verità, non affronta in alcun modo le innovative e svariate forme di comunicazione che, seppur non equiparate sul piano formale alla stampa, al giornalismo ed all'editoria, assolvono alle stesse funzioni e sono idonee a raggiungere un pubblico assai più vasto e potenzialmente smisurato. Tutte queste comunicazioni hanno un minimo comune denominatore: sono basate sulla veicolazione delle informazioni attraverso la rete Internet che, con le sue potenzialità, consente a chiunque, anche con scarse risorse e pochi mezzi, di porsi in un regime di concorrenza, quantomeno potenziale, con quello degli editori tradizionali (fenomeno c.d. *one man newspaper*).

Occorre peraltro avere la consapevolezza che la diffusione delle informazioni nel pubblico sta subendo un processo di profonda ed irreversibile trasformazione: la carta stampata sta progressivamente e velocemente cedendo il passo all'informazione digitalizzata presentata all'interno di contesti diversi in cui dominano le tecnologie di comunicazione informatica. È noto il caso di periodici conosciuti in tutto il mondo che decidono di abbandonare le rotative meccaniche per seguire unicamente il formato digitale. E, proprio per queste ragioni, si impone un aggiornamento dell'attuale regime giuridico della stampa e dell'editoria anche in ragione dell'esigenza di protezione visto l'aumento dei casi di lesione dei diritti fondamentali in rete per effetto della moltiplicazione dei canali di trasmissione non sempre riferibili alle testate tradizionali ².

Ciò significa che l'attività informativa, un tempo all'appannaggio del solo giornalista, per effetto della rete telematica, è ora mutata nella sua struttura e nella sua estrinsecazione: le testate giornalistiche professionali non hanno più l'esclusiva sull'attività informativa perché attraverso i blog, i *social network*, le piattaforme telematiche di condivisione ed altri numerosi canali di trasmissione telematica, milioni di utenti in tutto il

¹ Da qui l'enorme rilevanza di tali convenzioni pattizie a cui ciascun utente di Internet, che si avvale dei servizi informativi più diffusi, deve sottostare. Per approfondimenti sui profili giuridici, segnatamente contrattuali e di responsabilità, cfr. P. SAMMARCO, *Le clausole contrattuali di esonero e trasferimento della responsabilità inserite nei termini d'uso dei servizi del web 2.0*, in questa *Rivista*, 2010, 631.

² Nelle esperienze straniere, soprat-

tutto in quelle di *common law*, si registrano timidi tentativi della giurisprudenza di qualificare come editore il soggetto che appronta e gestisce i *blog* informativi, attribuendogli tale ruolo per acquiescenza, per non aver cioè prontamente rimosso i contenuti informativi diffamatori preventivamente segnalatigli; cfr. *Court of Appeal of England and Wales*, 14 febbraio 2013, in questa *Rivista*, 2013, 732, con nota di T. SCANNICCHIO.

mondo possono diffondere le notizie in tempo reale, produrre istantanei contenuti audiovisivi, commentare i fatti di cronaca, a volte anticipando anche i giornalisti di professione ed anche immettere nell'immenso circuito informativo planetario informazioni non veritiere o lesive degli altrui diritti della personalità.

Tali forme comunicative non possono essere equiparate *sic et simpliciter* alla stampa e né essere assoggettate alle norme per l'editoria, ma hanno delle capacità lesive dei diritti della persona potenzialmente più forti. Questo perché, a differenza delle tradizionali pubblicazioni a mezzo stampa o televisive che, col tempo, sono destinate ad essere accantonate o, comunque, a perdere quel requisito di attualità, un contenuto informativo pubblicato su Internet è lesivo degli altrui diritti della personalità, in virtù della perpetuità della rete, della sua ininterrotta capacità di rendere sempre presente ed effettiva la lesione, dell'attività incessante dei motori di ricerca, è in grado di provocare un danno maggiore rispetto alle forme tradizionali della comunicazione che, con il passare del tempo, sono destinate ad esaurire il loro ciclo di vita, quanto meno riguardo il profilo dell'interesse della notizia da parte del pubblico ³.

2. SULL'ATTIVITÀ DI VIDEOREGISTRAZIONE, SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE DELL'AUDIOVISIVO E RAPPORTI CON IL GIORNALISMO.

Operata questa breve premessa, la questione sottoposta alla Corte di Giustizia UE riguarda la registrazione e successiva pubblicazione di un contenuto audiovisivo avente ad oggetto la ripresa all'interno di un commissariato di polizia delle operazioni di raccolta della deposizione nell'ambito di un procedimento per illecito amministrativo; in particolare, l'autore della deposizione ha filmato le attività poste in essere dagli agenti di polizia e le ha postate nella nota piattaforma di condivisione degli audiovisivi, consentendone la libera fruizione da parte del pubblico.

In punto di diritto, la Corte di Giustizia UE è stata chiamata a valutare se la fattispecie descritta possa rientrare nella direttiva 95/46 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Gli snodi fondamentali su cui si appunta la valutazione della Corte europea sono essenzialmente i seguenti:

i) se le immagini raccolte e poi diffuse possono essere qualificate come dati personali;

ii) se le operazioni aventi ad oggetto le predette immagini possono essere considerate un trattamento di dati personali o, diversamente, l'esercizio di una attività a carattere esclusivamente personale;

iii) nel caso fossero qualificate come un trattamento di dati personali, se si fosse in presenza di un trattamento a scopi giornalistici per il quale vigono delle specifiche esenzioni.

Quanto al primo quesito, non sembra esserci dubbio sulla portata estensiva e omnicomprensiva dell'art. 2, lett. a) della direttiva 95/46

³ In questo senso, Trib. Trani, 24 novembre 2009, in questa *Rivista*, 2010, 261, con nota di P. SAMMARCO, *Diffamazione on-*

line e nuovi criteri per la determinazione dell'importo risarcitorio.

(ripresa dall'art. 4, n. 1) del Regolamento UE 2016/679) che definisce come dato personale qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile, in cui dunque ben possono ricomprendersi le immagini che ritraggono individui, purché riconoscibili mediante riferimento ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica. D'altronde, sul punto, la giurisprudenza della Corte UE ha avuto modo di precisare, a proposito della legittimità dei sistemi di videosorveglianza che prevedevano la registrazione di immagini dei passanti nelle vie pubbliche, che l'immagine di una persona registrata da una telecamera costituisce un dato personale se e in quanto essa consente di identificare la persona interessata ⁴.

Risolto il primo quesito, occorre verificare se la registrazione delle immagini su di un dispositivo personale, quale è lo *smartphone* dell'autore e la loro successiva messa a disposizione del pubblico possa essere ritenuta un trattamento di dati personali, o, diversamente, un'attività a carattere esclusivamente personale o domestico e come tale non rientrante nella disciplina europea sopra richiamata quanto ad adempimenti da osservare per la sua legittimità. In considerazione della portata pressoché omnicomprensiva dell'art. 2, lett. b) della direttiva 95/46 che include qualsiasi operazione o attività che contempli dati personali, la raccolta, registrazione e conservazione di immagini riferite a persone fisiche identificabili e la loro successiva trasmissione al pubblico mediante i canali di comunicazione elettronica propri dei social media, costituiscono sicuramente un trattamento di dati personali, rientrante nella richiamata disposizione normativa. Peraltro, conformemente al 15° considerando, il trattamento di siffatti dati personali rientra nella sfera di operatività della direttiva in questione se è automatizzato o se riguarda dati contenuti, o destinati ad essere contenuti, in un archivio strutturato secondo criteri specifici relativi alle persone, in modo da consentire un facile accesso ai dati personali di cui trattasi.

E la giurisprudenza della Corte UE, con riferimento alla registrazione di immagini di individui, ha avuto modo di precisare che l'attività di videosorveglianza rientra, in linea di principio, nella sfera di applicazione di tale direttiva se e in quanto costituisce un trattamento automatizzato. E una sorveglianza effettuata mediante una registrazione video delle persone, immagazzinata in un dispositivo di registrazione, ossia in un disco duro, costituisce, conformemente all'art. 3, par. 1, della direttiva 95/46, un trattamento di dati personali automatizzato ⁵. Restano, invece, escluse dal campo di applicazione della direttiva il trattamento di dati in forma di suoni e immagini, quali i dati di controllo video, finalizzato alla pubblica sicurezza, alla difesa ed alla sicurezza dello Stato o all'esercizio di attività dello Stato nella sfera del diritto penale o di altre attività che esulano dal campo di applicazione del diritto comunitario ⁶.

⁴ Corte di Giustizia UE, sentenza dell'11 dicembre 2014, *Ryneš c. Úřad*, C-212/13, punto 22.

⁵ Corte di Giustizia UE, sentenza dell'11 dicembre 2014, *Ryneš c. Úřad*, C-212/13, punto 25.

⁶ In tal senso, il 16° considerando della direttiva 95/46 ed anche Corte di Giustizia UE, sentenza del 27 settembre 2017, *Puškár*, C-73/16, punto 36, secondo cui le attività summenzionate aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello

Né le attività di registrazione e messa a disposizione del pubblico possono essere qualificate di tipo personale o domestico, cioè rientranti nella sfera intima e privata dell'individuo che le pone in essere e come tali non soggette agli adempimenti previsti dalla disciplina normativa, giacché la pubblicazione sulle pagine Internet delle immagini in questione, accessibili agli utenti della rete, esclude tale riconoscimento. Peraltro, proprio su questo specifico punto, la giurisprudenza della Corte UE ha affermato che tra le operazioni di cui all'art. 2 lett. b) figurano la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione di dati e che, conseguentemente, l'operazione consistente nel far comparire in una pagina Internet dati personali va considerata come un trattamento interamente o parzialmente automatizzato ⁷.

Né può fondatamente sostenersi che i funzionari pubblici, nell'esercizio delle loro funzioni, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, possano considerarsi esclusi dall'ambito di protezione del diritto alla loro vita privata; secondo questa tesi, i funzionari, nell'esercizio delle loro funzioni, dovrebbero accettare il fatto che operano alla presenza del pubblico e che le loro azioni possono (o debbono) essere oggetto di controllo da parte della collettività, oltre che naturalmente da parte dei funzionari gerarchicamente sovraordinati. Questa prospettiva non può infatti essere condivisa giacché il testo della direttiva 95/46 deve essere interpretato in modo coerente con i diritti fondamentali e non contiene alcuna eccezione esplicita che escluda i funzionari pubblici, come gli agenti di polizia, dal suo ambito di applicazione.

Inoltre, i funzionari pubblici godono della medesima tutela che spetta alle altre persone per quanto concerne il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (art. 8 della Carta), emanazione del più generale diritto alla tutela della vita privata ⁸. Infatti, una diversa impostazione potrebbe produrre conseguenze negative, in quanto renderebbe i funzionari pubblici vulnerabili per quanto riguarda il loro diritto alla vita privata e questa pratica di riprenderli potrebbe ostacolare la loro volontà di entrare a far parte dell'amministrazione pubblica e pregiudicare il loro mantenimento in servizio. In aggiunta a tali rilievi, l'espressione "vita privata" non deve essere interpretata in modo restrittivo e non vi è quindi alcuna ragione di principio per giustificare l'esclusione di attività posta in essere in ambito professionale.

Stato o le attività dello Stato in materia di diritto penale sono, in tutti i casi, attività proprie degli Stati o delle autorità statali, estranee ai settori di attività dei privati (in tal senso, anche Corte UE, sentenza del 16 dicembre 2008, *Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia*, C-73/07, punto 41).

⁷ Corte di Giustizia UE, sentenza del 6 novembre 2003, *Lindqvist*, C-101/01, punto 25 e riaffermato con la sentenza del 13 maggio 2014, *Google Spain*, C-131/12, punto 26. La Corte precisa, inoltre, che far apparire delle informazioni in una pagina Inter-

net impone, secondo i procedimenti tecnici e informatici attualmente applicati, di realizzare un'operazione di caricamento di tali informazioni su un server, nonché le operazioni necessarie per rendere questa pagina accessibile a coloro che si sono collegati ad Internet e che tali operazioni vengono effettuate, almeno in parte, in modo automatizzato.

⁸ Corte di Giustizia UE, sentenza del 16 luglio 2015, *ClientEarth, PAN Europe/EFSA*, C-615/13, punto 30.

Superato, dunque, anche questo punto, rimane da verificare se il trattamento di dati in questione possa essere considerato effettuato per scopi giornalistici, che, come noto, con particolare riferimento al settore audiovisivo, beneficia di deroghe e di limitazioni quanto all'operatività di talune disposizioni normative della richiamata direttiva e ciò al fine di conciliare i diritti fondamentali della persona con la libertà di espressione ed in particolare con la libertà di ricevere o comunicare informazioni, garantita segnatamente dall'art. 10 della Convenzione EDU. Proprio per queste ragioni, l'art. 9 della direttiva 95/46 prevede per gli stati membri una disciplina che disponga deroghe ed esenzioni per contemplare il bilanciamento tra vita privata e libertà di espressione⁹. In altri termini, spetta alle autorità e ai giudici nazionali incaricati di applicare la normativa nazionale che traspona la direttiva 95/46 garantire il giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi in gioco, ivi compresi i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario*.

In ogni caso, al di là delle specifiche regolazioni nazionali, le deroghe e le esenzioni di cui all'art. 9 della direttiva 95/46 possono essere applicate non solo alle imprese operanti nel settore dei media, cioè ai soggetti che trattano professionalmente le informazioni, ma anche a chiunque svolga un'attività informativa di tipo giornalistico. Le attività giornalistiche, secondo l'indirizzo della Corte europea, sono, infatti, quelle dirette a divulgare al pubblico informazioni, opinioni o idee, indipendentemente dal mezzo di trasmissione utilizzato e non sono riservate alle imprese operanti nel settore dei media e possono essere connesse o meno a uno scopo di lucro¹¹.

Dunque, in base ai principi richiamati, anche il singolo individuo, non necessariamente un professionista dell'informazione, registrando video e pubblicandoli sul web, può ben svolgere un'attività di tipo giornalistico ai sensi dell'art. 9 della direttiva in questione¹². Ciò sta a significare che il giornalismo, nella sua accezione propria del diritto comunitario, può essere svincolato da oneri di forma o da requisiti professionali giacché il progresso tecnologico e i cambiamenti delle abitudini sociali rendono attualmente impossibile ridurre la nozione di giornalismo a quella di una professione regolamentata¹³. Così anche un singolo individuo può esercitare un'attività informativa realizzando ciò che è stato definito giorna-

⁹ Tanto la libertà di espressione quanto il diritto al rispetto della vita privata costituiscono dei principi generali del diritto di cui la Corte di Giustizia UE ne garantisce il rispetto, senza stabilire, in linea teorica, quale debba prevalere sull'altro e neanche, come noto, la Convenzione EDU stabilisce alcuna gerarchia tra i diversi diritti fondamentali. E così sia il giudice nazionale che quello europeo devono, di volta in volta, conciliare tra loro i diritti in questione, prendendo in considerazione le circostanze di fatto del caso concreto.

¹⁰ così, Corte di Giustizia UE, sentenza del 6 novembre 2003, *Lindqvist*, C-101/01, punto 90).

¹¹ In tal senso, Corte di Giustizia UE, sentenza del 16 dicembre 2008, *Satakun-*

nan Markkinapörssi e Satamedia, C-73/07, punto 61.

¹² E ciò, secondo la giurisprudenza europea, indipendentemente dal mezzo di trasmissione impiegato (Corte UE sentenza del 16 dicembre 2008, *Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia*, C-73/07, punto 60).

¹³ Internet, rileva la Corte EDU, produce attività espressive generate da utenti che creano una piattaforma senza precedenti per l'esercizio della libertà di espressione e che la pubblicazione di notizie e commenti su un sito Internet costituisce attività giornalistica (sentenza del 16 giugno 2015, *Delfi AS c. Estonia*, punto 110; sentenza del 18 marzo 2013, *Ahmet Yildirim c. Turchia*, punto 48; sentenza del 10 giugno 2009, *Times Newspapers Ltd c. United King-*

lismo partecipativo, raccogliendo e diffondendo tramite la rete telematica informazioni, opinioni o idee.

Tuttavia, da ciò non discende affatto che qualsiasi divulgazione di informazioni relative a un soggetto identificabile, effettuata da una persona mediante la pubblicazione di materiale informativo principalmente su Internet, possa essere considerata giornalismo e quindi rientri nell'eccezione prevista dall'art. 9 della direttiva 95/46. Tale disposizione è netta nel prevedere che l'esenzione per scopi giornalistici si applichi solo quando vi è la effettiva divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni e idee, naturalmente, nella misura necessaria a conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà di espressione.

E nel bilanciamento tra i diritti contrapposti, l'esperienza europea ha individuato alcuni criteri rilevanti da prendere in considerazione per la qualificazione e quindi affermazione dell'attività informativa o giornalistica: essa deve offrire un contributo ad un dibattito di interesse generale (ciò che nel nostro ordinamento viene identificato come interesse pubblico), va valutata la notorietà e la condotta del soggetto nei cui confronti si svolge l'attività informativa, l'oggetto dell'attività informativa, il suo contenuto complessivo e la forma espositiva impiegata, oltre alle conseguenze della pubblicazione e le modalità e le circostanze in cui le informazioni sono state ottenute.

3. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU SUL CONFLITTO TRA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DIRITTI DELLA PERSONA.

La fattispecie sottoposta alla valutazione della Corte di Giustizia UE è singolare perché, nel circuito informativo, capovolge ciò a cui siamo generalmente abituati a constatare nelle prassi relative alle vicende giudiziarie o paragiudiziarie. Sono note a tutti le immagini che ritraggono individui sottoposti ad indagini penali mentre vengono sottoposti a fermo o tratti in arresto, che alimentano i contesti informativi siano essi propri della carta stampata, della televisione o di Internet. Si tratta di un fenomeno noto, ormai patologico per la molteplicità dei casi, che usa l'amministrazione della giustizia ed il suo braccio operativo come forma di esibizione e spettacolo da propalare al pubblico.

Nella vicenda in esame, invece, il rapporto è capovolto: la persona sottoposta ad un procedimento per un illecito amministrativo è chiamata a fornire la propria versione dei fatti e durante la deposizione, all'interno di un commissariato di polizia, videoregistra tutte le operazioni poste in essere dagli agenti nei suoi confronti per poi pubblicarle sulla nota piattaforma telematica di condivisione di contenuti audiovisivi. Così, il protagonista del video non è solamente la persona implicata nel procedimento, ma anche — e soprattutto — gli agenti di polizia che si trovano ad esercitare, in quel contesto, la loro funzione pubblica.

dom., punto 27). La stessa Corte europea ha affermato che le varie piattaforme digitali, funzionali al dibattito pubblico, svolgono un ruolo importante nel migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni che non può

limitarsi alla stampa tradizionale, ma deve necessariamente includere queste nuove forme aggregative, di cui i social media ne sono l'espressione più significativa.

Si è così sempre dentro, ma da un'altra e diversa prospettiva, al dibattito sulla spettacolarizzazione della giustizia, sull'operato delle forze dell'ordine o della magistratura, sulla opportunità o meno di trasmettere ed alimentare questo flusso informativo. La letteratura non solo giuridica si è impegnata nel tentare di porre un freno al c.d. circo mediatico-giudiziario, ma si tratta di una lotta impari, in cui se ne esce irrimediabilmente sconfitti. Nonostante, infatti, i giudizi di condanna da parte della giurisprudenza europea avverso comportamenti ed atti che hanno leso i diritti fondamentali della persona, la pressione mediatica finisce per sovrastare quelle garanzie di tutela della dignità e riservatezza dell'individuo di cui il principio di presunzione di innocenza ne costituisce in questi casi il principale cardine.

Sul tema, vi è un ampio flusso giurisprudenziale relativo alla contrapposizione tra la libertà informativa e i diritti della personalità dei singoli coinvolti nel processo giudiziario. Tra i beni suscettibili di lesione, vi è l'immagine, il nome, la riservatezza e naturalmente l'onore e la reputazione¹⁴.

Sono state portati all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo alcuni casi relativi alla pubblicazione di foto di soggetti ritratti coinvolti in procedimenti giudiziari, o in stato di fermo o nell'immediatezza della condanna; in una pronuncia, la fattispecie riguardava la pubblicazione di una foto segnaletica proveniente dal fascicolo dell'inchiesta fornita dalle forze di polizia giudiziaria ad alcuni giornalisti: in particolare, la fotografia del soggetto coinvolto nel procedimento giudiziario era stata scattata durante le indagini ed era stata diffusa nel corso di una conferenza stampa dalle forze dell'ordine e quindi pubblicata su diverse edizioni di due quotidiani locali¹⁵. In questa vicenda, la Corte EDU, non riscontrando alcuna previsione normativa che giustificasse l'ingerenza nella vita privata, ha stigmatizzato la condotta posta in essere che ha leso il diritto alla riservatezza del soggetto coinvolto, malgrado l'esistenza di un interesse pubblico intorno a quei delitti che hanno avuto clamore mediatico. Il fatto poi che il soggetto coinvolto non fosse un personaggio pubblico — secondo la Corte — giustifica una contrazione della legittima zona di interazione tra l'individuo e i terzi, più ampia, evidentemente, nel caso di persone celebri.

La pronuncia si inserisce in quell'alveo interpretativo della Corte che, anche in altre sentenze, nella contrapposizione dei diritti antagonisti, ha optato per far prevalere il riserbo alla vita privata¹⁶.

Ma, probabilmente, tra le pronunce più significative che concernono il conflitto tra il diritto di cronaca e i diritti personalissimi delle persone coinvolte nelle vicende giudiziarie spiccano i due casi *Axel Springer AG c. Germania* e *Von Hannover c. Germania*, che, come sono stati definiti dalla migliore dottrina, per il percorso interpretativo seguito, rappresen-

¹⁴ Su tutti, cfr. G. RESTA, *Trial by Media as a Legal Problem. A Comparative Analysis*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2009.

¹⁵ Sentenza dell'11 gennaio 2015, *Sciaccia c. Italia*.

¹⁶ Sentenza del 16 aprile 2009, *Ege-land e Handseid c. Norvegia*, paragrafi 60-62; 24 giugno 2004, *Hannover c. Germania*, paragrafo 50; Sentenza del 21 febbraio 2002, *Schussel c. Austria*.

tano un “nuovo decalogo europeo in materia di limiti di legittimità della cronaca giudiziaria”¹⁷.

Nel primo giudizio, l'editore di un quotidiano nazionale a grande tiratura si era rivolto alla Corte contro il divieto di pubblicazione di articoli relativi all'arresto di un noto attore televisivo tedesco ed alla sua condanna da parte dell'autorità giudiziaria tedesca al pagamento di un'ammenda per possesso di sostanze stupefacenti. La condanna veniva confermata in appello, poi dalla Corte federale, ed avverso di essa la Corte Costituzionale nel marzo 2008 non aveva ammesso il ricorso. Il divieto di pubblicare era basato sulle motivazioni di una precedente decisione, riguardante la pubblicazione della notizia dell'arresto dell'attore, e delle relative foto, nella quale si era ritenuto prevalente il diritto dell'interessato a tutelare la sua personalità rispetto all'interesse del pubblico ad essere informato; ciò in quanto, non essendo l'infrazione di particolare gravità, la notizia non rivestiva particolare importanza per l'interesse pubblico, pur non essendo contestata la veridicità dei fatti. La Corte EDU ha ritenuto che — alla luce della natura pubblica dell'arresto, delle circostanze puramente fattuali narrate nell'articolo e del carattere di figura pubblica dell'attore — non vi erano sufficienti motivi per ritenere che l'ingerenza in questione fosse necessaria in uno stato democratico. La Corte di Strasburgo ha poi reputato che non vi fosse una ragionevole proporzionalità tra le restrizioni alla libertà di espressione imposte alla società ricorrente ed il legittimo scopo perseguito, in particolare di assicurare il rispetto del diritto al rispetto della vita privata ed ha dunque ritenuto violato la disposizione contenuto nell'art. 10 della Convenzione.

Nel secondo caso menzionato, la Corte EDU ha respinto il ricorso con il quale la principessa Carolina di Monaco ed il marito invocavano il diritto al rispetto della loro vita privata (art. 8 Convenzione), lamentando che i giudici tedeschi non avessero sufficientemente tenuto conto di una precedente decisione della stessa Corte EDU del 24 giugno 2004 (*Von Hannover c. Germania*) che, invece, aveva riconosciuto loro l'avvenuta lesione alla riservatezza. Infatti, nella prima pronuncia, la Corte EDU ritenne violato il diritto della donna al rispetto della sua vita privata, in riferimento alle decisioni tedesche che avevano respinto le sue domande dirette a vietare la pubblicazione di alcune foto che la ritraevano con la propria famiglia in un luogo non propriamente accessibile al pubblico. Basandosi quindi su tale decisione, la principessa ed il marito avevano chiesto ai giudici tedeschi di vietare la pubblicazione di altre foto prese a loro insaputa, ottenendo soddisfazione per due di esse, ma non per un'altra accompagnata da un articolo sulle condizioni di salute del principe Ranieri di Monaco. La Corte federale aveva in particolare affermato che la malattia del principe regnante costituiva un avvenimento di interesse generale per la collettività e quindi la stampa ben poteva raccontare del modo in cui i figli conciliavano i doveri di solidarietà familiare verso il proprio congiunto malato con le legittime esigenze della loro vita privata, segnatamente il bisogno di vacanza. La Corte EDU ha

¹⁷ G. RESTA, *La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla libertà d'informazione e la sua rilevanza per il diritto in-*

terno: il caso dei processi mediatici, in questa Rivista, 2012, 177.

ritenuto che, sulla base della loro incontestabile notorietà, i ricorrenti devono essere considerati come soggetti pubblici e non come comuni persone e che la foto in contestazione, alla luce degli articoli che l'accompagnavano, poteva contribuire ad un dibattito di interesse generale e che, da ultimo, ritenere — come hanno fatto i giudici tedeschi — la malattia del principe Ranieri come un avvenimento della storia contemporanea non appariva irragionevole. In mancanza di indicazioni puntuali da parte dei ricorrenti, non vi era ragione di approfondire il modo in cui le foto erano state prese, non risultando che fossero state scattate in circostanze pregiudizievoli agli interessati. Pertanto, secondo la Corte, il bilanciamento posto in essere dalle giurisdizioni tedesche tra il rispetto della vita privata e la libertà di espressione non ha dato luogo a violazione dell'art. 8 della Convenzione europea.

In un altro caso, riguardante il bilanciamento tra diritto di cronaca e tutela della vita privata, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che fosse legittima l'imposizione all'editore (*Krone Verlag*) di una sanzione per avere violato la sfera più intima della personalità di un minore oggetto di una difficile controversia fra i genitori in materia di affido¹⁸. La necessità della limitazione del diritto alla libertà di espressione in una società democratica è stata valutata dalla Corte alla luce dei principi di proporzionalità e pertinenza più volte ribaditi e, in particolare, dell'eventuale contributo della notizia alla pubblica discussione di questioni di rilevanza pubblica. Non trattandosi di figure pubbliche o comunque note ed essendo particolarmente necessario tutelare la personalità della vittima minore di età da intrusioni eccessive, soprattutto se basate sulla pubblicazione ripetuta di foto e altri elementi identificativi, la Corte di Strasburgo ha ritenuto legittima la sanzione comminata all'editore ed ha escluso che vi fosse una violazione dell'art. 10 della Convenzione.

Anche la pronuncia *Lahtonen c. Finlandia* affronta il rapporto fra libertà di espressione e diritto al rispetto della vita privata e familiare: il caso riguarda la pubblicazione da parte di un giornalista di informazioni relative ad un poliziotto che aveva commesso un reato abusando della propria qualifica¹⁹. La Corte EDU ha ritenuto essere stata violata la libertà di espressione del giornalista attraverso l'irrogazione a quest'ultimo di una sanzione di carattere penale da parte del tribunale finlandese per violazione della privacy del poliziotto; si tratterebbe, secondo la Corte di Strasburgo, dopo aver valutato il conflitto tra i due diritti in gioco, di una misura eccessiva e non necessaria in una società democratica alla luce della natura delle informazioni pubblicate (che erano state tratte da fonti pubbliche) e delle specifiche circostanze (nel reato era coinvolto un pubblico ufficiale).

4. I CRITERI ADOTTATI DALLA CORTE EUROPEA PER FORMARE IL PROPRIO CONVINCIMENTO.

Dall'esame della giurisprudenza della Corte EDU possiamo ricavare il principio secondo cui la stessa, nel formare il suo convincimento, opera

¹⁸ Sentenza del 17 gennaio 2012, *Krone Verlag GMBH e Co. KG e Krone multimedia GMBH e Co. KG c. Austria*.

¹⁹ Sentenza del 17 aprile 2012.

un raffronto in concreto tra gli interessi coinvolti e confliggenti tra loro, valutando il grado di tutela della libertà di espressione avente ad oggetto la diffusione di una notizia in funzione del suo specifico e realistico contributo ad un dibattito di interesse collettivo; oltre a tale fondamentale analisi, va sempre tenuta in considerazione la qualità dei soggetti coinvolti ed il loro grado di notorietà tra il pubblico e la gravità dell'illecito loro addebitato. In altri termini, il punto decisivo per far propendere la decisione verso l'affermazione della libertà di informare a discapito della tutela dei diritti della personalità del soggetto coinvolto, si ravvisa nell'esistenza di una notizia che è realmente necessaria per accrescere un utile dibattito nel pubblico e non per soddisfare una mera curiosità fine a sé stessa, perché si può affermare che tale apprezzamento includa in sé e presupponga anche la valutazione della qualità della persona coinvolta e la contestazione mossale dall'autorità giudiziaria.

Per tutte queste ragioni, come è stato osservato, nel conflitto tra la libertà di espressione sui procedimenti giudiziari e la tutela dei diritti della personalità, occorre schematicamente tenere conto dei seguenti criteri valutativi ²⁰:

- a) il contributo dell'informazione per un dibattito di interesse pubblico;
- b) il grado di notorietà della persona coinvolta nel procedimento giudiziario;
- c) la condotta tenuta dal soggetto coinvolto nel procedimento giudiziario precedentemente ai fatti contestati;
- d) il grado di conoscenza nella collettività della notizia;
- e) i metodi adottati per l'ottenimento dell'informazione;
- f) la veridicità dell'informazione;
- g) la forma espositiva dell'informazione (principio della contenenza);
- h) le conseguenze sui diritti della personalità della persona coinvolta nel procedimento giudiziario derivanti dalla pubblicazione dell'informazione;
- i) la gravità delle sanzioni irrogate nei confronti dei media che hanno pubblicato l'informazione.

È significativo rilevare come nell'apprezzamento dei fatti (così come sopra articolati in modo schematico), la Corte EDU applichi il principio di proporzionalità che si snoda attraverso tre passaggi logico-interpretativi.

Il primo, della *idoneità*, vale a dire, la misura adottata dalle corti statali deve essere idonea a conseguire lo scopo prefissato e ciò in quanto un diritto fondamentale riconosciuto dalla Convenzione può essere sacrificato solamente da una decisione che è in grado di soddisfare l'interesse generale.

Il secondo criterio è rappresentato dalla *necessità*: la misura adottata dalla giurisdizione dello stato deve essere quella appropriata; nel caso ve ne fossero di meno afflittive ma ugualmente idonee, queste sono da

²⁰ In tal senso, G. RESTA, *La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla libertà d'informazione e la sua rilevanza per*

il diritto interno: il caso dei processi mediatici, cit., 177-178.

preferire e questo sempre perché un diritto fondamentale della Convenzione non può essere disatteso senza necessità ²¹.

Il terzo snodo del processo logico-interpretativo seguito dalla Corte di Strasburgo riguarda la *valutazione costi-benefici* tra i diritti in contrapposizione tra loro: un diritto fondamentale del singolo riconosciuto dalla Convenzione può essere sacrificato solamente se a ciò corrisponda un diretto, immediato e concreto vantaggio per l'interesse pubblico; se con la soppressione del diritto del soggetto si raggiunge solamente una modesta soddisfazione dell'interesse pubblico, il diritto non può essere sacrificato ²².

PIEREMILIO SAMMARCO

²¹ Nelle pronunce della Corte EDU, nella valutazione se il sacrificio del diritto fondamentale sia stato opportuno, si riscontra continuamente la formula lessicale “*la Corte deve accertare se tale ingerenza sia necessaria in una società democratica*” derivante proprio dal testo del secondo comma dell’art. 10 della Convenzione. L’aggettivo necessario, ai sensi della disposizione citata, implica certamente anche l’esistenza di un pressante bisogno sociale.

²² In tal senso, F.M. IACOVIELLO, *Cronaca e critica giudiziaria: prospettive e metodi diversi della Cassazione e della Corte europea dei diritti dell’uomo*, in *Processo e Informazione*, a cura di L. Garlati - G.E. Vigevani, Giuffrè, Milano, 2012, 53. Per-

tanto, nella valutazione se il soggetto che presenta ricorso alla Corte di Strasburgo sia stato o meno vittima del sistema giudiziario nazionale, vale a dire se il suo diritto fondamentale sia stato correttamente sacrificato dalle corti nazionali, il percorso logico-interpretativo passa per questi tre sopraindicati snodi fondamentali, che, a seconda delle circostanze fattuali, può avvicinarsi ad un modello proprio della *common law* statunitense secondo cui la libertà di espressione è un diritto pressoché illimitato ed incompressibile e dunque sempre vincente nel conflitto con gli altri diritti antagonisti, o che, invece, in altre occasioni, segue il modello dell’Europa continentale, che tende a salvaguardare i diritti della personalità coinvolti nella comunicazione giudiziaria.